



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Raffaele Frasca
Emilio Iannello
Laura Emilia Irene Giraldi
Marco Rossetti
Giulia Stano

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Rel.

Oggetto:

Responsabilità
da
circolazione
stradale

Ud.
17/03/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1174/2025 R.G. proposto da:

██████████ e ██████████ ██████████ rappresentati e difesi
dagli avvocati ██████████, con domicilio digitale
██████████, come da procura speciale
in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
ricorrenti

contro

██████████ S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ con domicilio digitale ██████████, come da
procura speciale in calce al controricorso

controricorrente

e nei confronti di

██████████ ██████████ ██████████ e ██████████

intimati

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4335/2024,
notificata il 30/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dal
Consigliere Giulia Stano.

FATTI DI CAUSA



I sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di censura avverso la sentenza n. 4335/2024 della Corte d'appello di Napoli.

Ha resistito con controricorso la [REDACTED] S.p.A.

È stata emessa dal Consigliere delegato proposta di definizione ex art. 380-*bis* c.p.c. per inammissibilità del ricorso.

Essa ha avuto il seguente tenore:

<<-) nella parte in cui prospetta la violazione dell'art. 2054 c.c. il ricorso è inammissibile; -) infatti lo stabilire come sia avvenuto un sinistro stradale, se questo sia imputabile alla condotta imprudente di taluno dei soggetti coinvolti, se un automobilista potesse o non potesse evitare di investire un pedone, sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in questa sede; -) che nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto la condotta del pedone investito "imprevedibile" ed inevitabile per l'automobilista, e di conseguenza escluso l'applicabilità dell'art. 2054, primo comma, c.c.; -) che tale valutazione è corretta in diritto; lo stabilire poi se essa sia coerente con le prove raccolte non è questione sindacabile in sede di legittimità; -) che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito; p.q.m. propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità.>>.

A seguito di tempestiva richiesta di decisione da parte del ricorrente, è stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-*bis*.1 e 375, secondo comma, c.p.c.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

La sentenza impugnata, in adesione all'apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza di primo grado, si è così conclusivamente espressa: *"Pertanto, tenuto conto che, subito dopo la curva il [REDACTED] alla guida della Panda, fu in grado di evitare il furgone che si trovava fermo in prossimità del margine destro della prima corsia di marcia, ma, essendosi ritrovato improvvisamente nella corsia centrale il [REDACTED] che aveva aperto la portiera anteriore sinistra ed occupato parte di detta corsia, non riuscì ad impedire l'investimento, nonostante la velocità nei limiti consentiti, urtando anche, sia pure di striscio, il padre del ragazzo. Ed è appena il caso di sottolineare l'assoluta imprevedibilità del comportamento del [REDACTED] il quale, come detto, occupando improvvisamente la corsia centrale di una strada – la Tangenziale di [REDACTED] – a scorrimento veloce ove non è assolutamente consentita la presenza di pedoni nella carreggiata, si pose quale autonomo ed esclusivo fattore causale, tale da rendere per il [REDACTED] inevitabile l'investimento, nonostante la velocità tenuta entro i limiti consentiti, avuto anche riguardo alla scarsa visibilità dovuta al riverbero del sole che abbagliava la vista, risultando di conseguenza superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. In definitiva, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Napoli, alla conclusione della mancanza di responsabilità del*



██████ in ordine al sinistro mortale oggetto di causa si perviene in forza non della pur rilevata condotta colposa della vittima (che violò: l'art. 176 CdS, che pone il divieto di sostare con veicoli nelle corsie di marcia, con l'obbligo, in caso di necessità dovuto ad avaria, di tenere accese le luci di posizione e di collocare l'apposito segnale mobile; l'art. 356 regolamento CdS, che pone l'obbligo di avvisare prima possibile la polizia stradale; l'art. 162 CdS che pone l'obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente, prevedendo la possibilità di scendere dal veicolo solo per le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo), bensì della circostanza che detta condotta imprevedibile rese impossibile per il conducente la Fiat Panda ogni manovra idonea ad evitare l'investimento del pedone. È opportuno precisare che, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, l'affermazione secondo cui il conducente non è responsabile dell'investimento di un pedone se quest'ultimo appare imprevedibilmente dinanzi al veicolo costituisce un principio di diritto inoppugnabile (cfr. Cass. 17/9/2024, n. 25019), con la precisazione che la presunzione dell'art. 2054, comma 1, c.c., viene superata ove risulti che l'anomalia della condotta della vittima non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 13/7/2023, n. 20140; Cass. 28/3/2022, n. 9856). Come pure affermato dai giudici di legittimità, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. 8/10/2019, n. 25027: nella specie, il pedone aveva attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l'attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l'evento).".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio richiama, ai fini della conferma della legittimità del procedimento all'esame, quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667-01, secondo cui il Presidente della Sezione o il Consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del Collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.

Tanto si rileva perché il Consigliere che redasse la proposta di definizione compone l'odierno Collegio.



L'unico motivo di ricorso è rubricato "Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – in relazione alla mancata applicazione dell'art. 2054 comma secondo c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia escluso, con motivazione illogica, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2054 c.c., secondo comma, c.c., nonostante l'avvenuto accertamento di elementi fattuali menzionati in sentenza.

Il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa in coerenza con entrambi i profili di inammissibilità rilevati nella proposta di definizione ex art. 380-*bis* c.p.c., i quali possono essere di seguito ribaditi, risultando assolutamente condivisibili.

Sotto un primo profilo, difatti, il motivo è inammissibile in quanto, sotto la veste del mancato apprezzamento di fatti rilevanti ai fini del giudizio di concorso di colpa, che avrebbero determinato la "mancata applicazione" dell'art. 2054, secondo comma, c.c., in realtà è volto a sollecitare una rivalutazione della *quaestio facti* attraverso il riesame delle prove raccolte nell'istruttoria, che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo contraddittorio, escludendo l'impatto tra la Fiat Panda e il furgone dei [REDACTED] nonostante il rinvenimento di detriti del paraurti della Fiat Panda all'interno dell'abitacolo del furgone.

La questione non è sindacabile da parte del giudice di legittimità, in quanto "la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito" (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 - 01).

D'altro canto, la censura prospettata non appare riconducibile all'omesso esame di un fatto storico, avendo il ricorrente imputato alla Corte d'appello apprezzamenti contraddittori di dati fattuali.

Ancora, l'esclusione del concorso di colpa agli effetti dell'art. 2054, secondo comma, c.c., in considerazione dell'imprevedibilità della condotta del pedone investito, addotta dalla Corte d'appello – come si è visto – a sostegno della decisione, costituisce valutazione corretta in diritto e non è oggetto di censura diretta da parte del ricorrente.



Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., essendovi stata doppia decisione conforme nei gradi di merito: come risulta dagli atti ed è incontestato, difatti, la pronuncia impugnata ha confermato il rigetto della domanda rivalutando i medesimi fatti sulla base delle stesse ragioni enunciate nella sentenza di primo grado (e trascritte nella decisione di appello), sostenendo che *"l'impianto motivazionale delineato del primo Giudice a supporto della decisione di rigetto delle pretese attoree resista pienamente alle richiamate doglianze sviluppate dagli appellanti"*, come poi evidenziato.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

Inoltre, poiché il ricorso è deciso in coerenza con la proposta di definizione anticipata, ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., richiamati dall'ultimo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Condanna inoltre i ricorrenti, in solido, al pagamento, a favore della controricorrente, della somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. Condanna altresì i ricorrenti, in solido, a pagare l'ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 marzo 2026.

Il Presidente
Raffaele G.A. Frasca

